

Comune di Nepi

Provincia di Viterbo

**Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti.
(TARI)**

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Oggetto del Regolamento	4
Art. 2. Definizione e classificazione dei “rifiuti”	4
Art. 3. Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge	4
Art. 4. Soggetto attivo	4
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	5
Art. 5. Presupposto per l’applicazione del tributo	5
Art. 6. Soggetti passivi	5
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	6
Art. 8. Esclusione dall’obbligo di conferimento	6
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.....	6
Art. 10. Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche.....	8
Art. 11. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani	10
Art. 12. Superficie degli immobili	11
TITOLO III – TARIFFE	12
Art. 13. Determinazione della tariffa	12
Art. 14. Articolazione della tariffa	12
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo	12
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche	12
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche	13
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.....	14
Art. 20. Scuole statali	14
Art. 21. Tributo giornaliero	14
Art. 22. Tributo provinciale	14
TITOLO IV – RIDUZIONI.....	16
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche	16
Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	17
Art. 25. Agevolazioni	17
Art. 26. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	17
Art. 27. Cumulo di riduzioni	18

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	19
Art. 28. Obbligo di dichiarazione.....	19
Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	19
Art. 30. Poteri del Comune.....	20
Art. 31. Accertamento.....	20
Art. 32. Sanzioni	21
Art. 33. Riscossione	21
Art. 34. Interessi.....	22
Art. 35. Rimborsi.....	22
Art. 36. Somme di modesto ammontare	22
Art. 37. Contenzioso.....	22
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	23
Art. 38. Disposizioni per l’applicazione della Tariffa e dei tributi precedenti.....	23
Art. 39. Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali	23
ALLEGATO A.....	25
Classificazione dei rifiuti (alla data del 10 giugno 2021).....	25
DEFINIZIONI.....	26
ALLEGATO B.....	28
Categorie di utenze non domestiche.	28
ALLEGATO C.....	29
Obblighi di servizio previsti per lo Schema I, definiti dalla Tabella 2 del “Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti	29

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina **la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**, dell'Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall'art.1, commi dal **639 al 705** della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi **667 e 668** dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Definizione e classificazione dei “rifiuti”

1. Ai fini della definizione e della classificazione dei rifiuti, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: TUA ovvero Testo Unico Ambiente).

Art. 3. Superfici ed attività escluse dal pagamento della tariffa per disposizione di legge

1. Con espresso rinvio a quanto disposto all'art. 183, comma 1, lett. b-sexies, del TUA, sono esclusi dai rifiuti urbani e non concorrono al calcolo del costo del servizio, come quota fissa e variabile, i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione o demolizione.
2. Resta ferma la possibilità, per le utenze del comma precedente, che svolgono attività simili a quelle riportate nell'allegato L-quinquies del TUA, anche simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, ovvero che producono i rifiuti elencati nell'allegato L-quater del TUA, di concordare modalità di adesione su base volontaria al servizio pubblico di raccolta. Tale scelta si desume qualora le utenze di cui al presente articolo continuino a conferire al servizio pubblico i rifiuti corrispondenti per natura e tipologia a quelli urbani.
3. Secondo quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente con nota 10249 del 2 febbraio 2020, sono da considerare rifiuti urbani prodotti in ambito domestico le macerie di demolizione, purché di piccole quantità e relative ad interventi diretti effettuati in economia, senza l'intervento di operatori economici esterni. Tali rifiuti potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.
4. Secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2008/98/CE, non sono rifiuti urbani i rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Rientrano, invece, nella disciplina dei rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle attività agricole per connessione, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, agriturismi e agro-industriali, per natura e tipologia corrispondenti a quelli di cui all'Allegato L-quater del TUA.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
 4. In caso di utilizzo di durata superiore a sei mesi, anche se non decorrenti nel medesimo anno solare, in base a contratto di locazione regolarmente registrato, il soggetto passivo del tributo è il locatario, che deve presentare la dichiarazione TARI, produrre all'Ufficio copia del contratto di locazione registrato e copia del versamento della TARI effettuato anticipatamente, già calcolato per ciascun anno solare interessato dalla durata del contratto. A tal fine, il locatario dovrà previamente recarsi presso l'Ufficio Tributi per regolarizzare la propria posizione TARI per il ritiro del modello di pagamento contenente l'importo complessivamente dovuto.
Il locatore può essere chiamato a rispondere della TARI, in via sussidiaria, qualora non presenti comunicazione all'Ufficio Tributi della avvenuta locazione dell'immobile entro un mese dalla stipula, allegando copia del contratto.
- In ogni caso:

- qualora vi sia la risoluzione anticipata del contratto di locazione, è previsto il rimborso, a favore del locatario, della TARI già versata in relazione al periodo del contratto non avente esecuzione per effetto della risoluzione anticipata; a tal fine, il locatario deve formulare istanza di rimborso allegando la documentazione attestante la risoluzione e copia delle ricevute di versamento della TARI;

- è previsto il conguaglio a favore del Comune, qualora gli importi già liquidati e richiesti siano inferiori a quelli effettivamente dovuti in caso di successiva modifica delle tariffe.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o

pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2-bis Sono rifiuti speciali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da utenze non domestiche che non sono simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del TUA.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

UTENZE NON DOMESTICHE % DI	
Attività di produzione di prodotti chimici, farmaceutici e conciari	50%
Attività di galvanotecnica	40%
attività di produzione e/o assemblaggio macchine e/o officine meccaniche e/o lavorazioni prodotti metallici, siderurgici fonderie	45%
attività di carrozzeria e/o sostituzione vetri automezzi	40%
attività di lavanderia	30%
attività di tintoria e/o stamperia e/o finisaggio	30%
attività di autofficina ed elettrauto	30%
attività di falegnameria	30%
attività di vendita e riparazione gomme automezzi	30%
attività di lavorazione materie plastiche e/o gomma	30%
attività di tipografia e/o eliografia	30%
attività di produzione e/o assemblaggio apparecchiature elettriche ed elettroniche	30%
attività di fabbro e lattoniere	30%
attività di vendita mobili, per la parte di esposizione	30%
attività di tessitura, filatura, confezionamento, abbigliamento e calzature	20%
attività non riconducibili alle tipologie dell'elenco sopra indicato	20%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

b) comunicare entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Uscita dal servizio pubblico di raccolta per avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche

1. Secondo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 238 e dal comma 2-bis dell'articolo 198 del TUA, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti con l'attività previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In tale ipotesi, dette utenze, che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della sola parte variabile della tariffa mentre rimane dovuta la quota fissa, in applicazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 238/2009 diretta a chiarire che la quota fissa serve e coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile ad un rapporto sinallagmatico.

2. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve riguardare tutti i rifiuti urbani e tutte le frazioni di rifiuto, compresi i rifiuti indifferenziati prodotti con l'attività.

3. La scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata entro il termine del 30 giugno per poter produrre effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Al termine dei cinque anni, in mancanza di comunicazione dell'utente di voler tornare ad avvalersi del servizio pubblico, la scelta dell'operatore privato rimane confermata per un ulteriore periodo di cinque anni e così via. Soltanto per l'anno 2021, le comunicazioni effettuate entro il termine del 31 maggio 2021 consentono di potersi avvalere dell'operatore privato autorizzato cui affidare i rifiuti urbani prodotti dall'utenza non domestica. Tali comunicazioni ancorché non complete di tutti i documenti o effettuate utilizzando modelli non conformi, si intendono validamente presentate entro i termini a condizione che l'interessato provveda all'integrazione su richiesta dell'Ufficio.

4. La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma precedente produce effetti a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

5. La mancata presentazione della comunicazione è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di continuare ad avvalersi del servizio pubblico.

6. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione, presentata entro il 31 maggio, produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione via PEC di una comunicazione redatta secondo l'apposito modello, messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, la denominazione del soggetto autorizzato col quale è stato stipulato apposito contratto di conferimento di tutti i rifiuti ai fini dell'avvio al recupero. La comunicazione deve contenere la dichiarazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di

variazione ai fini della TARI. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne dà notizia al gestore del servizio rifiuti.

8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo formalmente tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, con effetti a decorrere dal bimestre successivo alla comunicazione. Viene in ogni caso fatta salva ogni specifica pattuizione sottoscritta col soggetto Gestore nel caso di anticipato rientro del conferimento nel servizio pubblico.

9. L'esclusione della parte variabile della tariffa è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di una comunicazione annuale contenente l'attestazione del Gestore, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC o a mezzo Raccomandata AR al Comune. È cura e onere del titolare dell'utenza presentare con cadenza annuale l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, con indicazione della specifica delle tipologie e dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, dei dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e del periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;**
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;**
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;**
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;**
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).**

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Alternativamente all'accesso presso l'utenza, il Comune può richiedere all'utenza non domestica una piantina dei locali asseverata da un tecnico con la qualificazione di utilizzo delle superfici, anche parziali, o, in alternativa, una piantina redatta in base alle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con la predetta qualificazione delle superfici. In entrambi i casi, le piantine, dovranno essere firmate dal responsabile dell'attività.

11. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

12. Per effetto della comunicazione presentata nei termini, la parte variabile viene esclusa in via previsionale e in acconto ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tariffazione, salvo che il fatto non costituisca violazione più grave.

13. La mancata presentazione della comunicazione viene interpretata come volontà dell'utenza non domestica di voler continuare ad utilizzare del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 11. Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo così determinata:

<i>Quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo</i>	<i>Riduzione della quota variabile del tributo</i>
<i>Fino a 2 kg/mq</i>	<i>10%</i>
<i>Da 2 kg/mq a 5 kg/mq</i>	<i>20%</i>
<i>Da 5 kg/mq a 10 kg/mq</i>	<i>30%</i>

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenti annualmente al Comune, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. **La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:**

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito

della verifica all'utente.

Art. 12. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani-
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. In ogni caso per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data del 30 aprile dell'anno di riferimento ovvero entro altro termine stabilito dalla norma.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo comunale TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute dopo la data di emissione dell'invito di pagamento. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza:

MQ	N. OCCUPANTI
Fino a 41	1 unità
da 41 fino a 60	2 unità
da 61 fino a 80	3 unità
da 81 fino a 100	4 unità
da 101 in poi	5 unità

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Per le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili di deposito a disposizione di utenze domestiche di residenti nel Comune di Nepi e distintamente dichiarate si applica la sola quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione. Per gli stessi locali di cui al periodo precedente posseduti o detenuti da soggetti non residenti si applica la sola quota fissa in relazione al numero di occupanti desumibile dalla tabella di cui al comma 3 del presente articolo.
 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante agli atti dell'anagrafe del Comune

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 5 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico ed è compresa nel Canone Unico Patrimoniale di cui all'art.1, comma 816 e ss., Legge n.160/2019.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

3. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV- RIDUZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a 120 giorni all'anno: riduzione del 30 %.
- d) utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 15% sulla parte fissa e variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver richiesto e ritirato la compostiera fornita dal comune (o acquistata direttamente) e attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. A tal fine, potranno essere effettuate verifiche da parte di personale comunale o altro personale autorizzato dal Comune agli utenti in possesso di compostiera riguardo all'effettivo utilizzo. Inoltre alla società appaltatrice del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, verrà fornito apposito elenco delle utenze con compostiera, affinché provveda a segnalare agli uffici dell'Ente eventuali conferimenti di umido al servizio comunale, non dovuti da parte di dette utenze. Il conferimento degli scarti vegetali al servizio pubblico, comporta l'automatica decadenza dal beneficio.

2. Sono previste inoltre le seguenti ulteriori agevolazioni e riduzioni:

- a) locali occupati da persone sole, ricoverate in modo permanente in casa di riposo o RSA: l'inutilizzo degli stessi locali dovrà essere dimostrato mediante autocertificazione dell'interessato o familiare e consegna annuale di copia delle bollette delle utenze luce, gas, acqua: riduzione 70%;
- b) apertura o trasferimento di attività commerciali nel centro storico (come delineato all'interno del P.R.G.): riduzione 50% per i primi due anni.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi devono essere appositamente richieste dal soggetto passivo con la presentazione di apposita attestazione: esse decorrono dalla data indicata nell'attestazione stessa (con effetto sull'anno di imposta corrente, senza effetti retroattivi) e vengono meno a decorrere dalla data indicata nello stesso documento. Qualora il diritto all'agevolazione fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, verrà applicata una riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile sarà disposto il rimborso nei confronti del contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha goduto nell'anno di riferimento.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 70% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Agevolazioni

1. Il tributo dovuto per le utenze domestiche è ridotto nella misura del 20% per i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.
2. La copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ai sensi dell'art.1 comma 660 della legge n.147/2013.

Art. 26. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Anche in occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre riduzioni e agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche, complessivamente o specificamente individuate per categoria o per tipologia o per rinvio a disposizioni di legge o di Autorità, a condizione del corrispondente stanziamento Statale, Regionale o di altri Enti o Autorità.
2. In occasione della determinazione annuale della Tassa, il Comune può disporre che il beneficio venga finanziato con risorse proprie o con risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità, senza ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea dei contribuenti.
3. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, in tutti gli altri casi, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni, se non espressamente indicata la relativa fonte di finanziamento, rimangono a carico degli altri contribuenti, mediante inserimento tra i costi nella determinazione delle tariffe e conseguente imputazione a tutti gli utenti soggetti alla tariffa, in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147 a meno che non ne venga disposta la copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune.
4. In base all'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
5. In tutti le ipotesi sopra riportate, la delibera di approvazione della tariffa stabilisce le modalità di accesso al beneficio, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale, tenendo anche conto delle capacità organizzative dell'Ente e dell'ufficio che dovrà gestire tali procedure. A tal fine, agli utenti può essere consentito anche di autodichiarare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio. Il controllo delle autodichiarazioni può essere effettuato successivamente e a campione, con recupero della tariffa non corrisposta e delle sanzioni, in ipotesi di rilevata inesistenza dei presupposti e delle condizioni di volta in volta stabilite per l'accesso al beneficio, ferme restando le altre conseguenze di legge relative alle false dichiarazioni e/o attestazioni.

6. La riduzione potrà essere disposta a favore di tutte le utenze ovvero di alcune categorie, sempre nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
7. In caso di situazioni straordinarie, connesse anche ad emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali o imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti ricadono anche sul normale andamento delle attività economiche e della vita familiare e professionale della cittadinanza e degli utenti, per la generalità o per categorie determinate, il Consiglio Comunale, con propria Deliberazione, può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini, anche con abbuono delle sanzioni e degli interessi, circa gli adempimenti e i pagamenti concernenti la tariffa, a favore degli utenti interessati dagli eventi e dalle situazioni descritte.
8. Per le utenze domestiche, le agevolazioni possono conseguire anche a stanziamenti disposti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti o Autorità per finalità di sostegno delle famiglie per il pagamento di canoni o utenze.
9. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.
10. Il costo delle misure di agevolazione rimborsato dal Comune al Gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.
11. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

Art. 27. Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.
2. Sono applicabili al massimo due riduzioni, più favorevoli al contribuente, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate o concesse

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'articolo 6 del presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli comunali che possono essere prelevati dal sito istituzionale dell'Ente.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il Comune può consentire, previo atto formale, in casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento del pagamento degli importi dovuti entro le scadenze previste, la rateizzazione del debito secondo quanto disposto dall'art.1, comma 796, Legge n.160/2019. In caso di mancato

pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro la scadenza della successiva rata.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI, dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per TARI e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 2 o 3 rate massimo scadenti nei mesi di marzo, luglio e novembre oppure nei mesi stabiliti nella deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione delle tariffe TARI. E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione coincidente con la prima rata.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38. Disposizioni per l'applicazione della Tariffa e dei tributi precedenti

1. Per l'applicazione della Tariffa, si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU e TARI), opportunamente integrate con le informazioni desunte dalle ulteriori banche dati rese disponibili dal Comune e/o da specifiche richieste presentate agli utenti.

Art. 39. Norme di rinvio e disposizioni transitorie e finali

1. Per effetto delle modifiche introdotte al T.U.A. dal D.lgs. 116 del 3 settembre 2020 e fino alla completa operatività della disciplina di gestione dei rifiuti in base alla nuova classificazione, si dispone:

a. per le attività industriali, la tassazione può continuare ad essere effettuata mediante applicazione della categoria tariffaria corrispondente, secondo la classificazione dell'allegato al D.P.R. 158/1999;

b. le attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2195 c.c. rimangono soggette alla TARI qualora per tipologia e natura i rifiuti prodotti non siano diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del T.U.A.;

c. rientrano nella categoria dei rifiuti speciali i rifiuti "indifferenziati e da raccolta differenziata" provenienti dalle Utenze Non Domestiche (UND) non simili né per natura né per composizione ai rifiuti urbani indicati nell'allegato L-quater del T.U.A.

d. ai fini della tariffazione determinata dalla classificazione del rifiuto, si deve prioritariamente tener conto della natura e della composizione del rifiuto e non della sua provenienza, come confermato dal disposto di cui ai commi 2) e 3) dell'articolo 184, T.U.A..

e. l'art. 184, comma 3, T.U.A, qualifica come rifiuti speciali "i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca". Le imprese agricole producono quindi solo rifiuti speciali come confermato dagli allegati L-quater ed L-quinquies, in cui si precisa che rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 CC. Ai fini della qualificazione dei rifiuti, del possibile conferimento al servizio pubblico e della tariffazione delle attività connesse, si richiama la Direttiva 2008/98/CE, secondo cui non sono rifiuti urbani i soli "rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca", non includendo quindi i rifiuti prodotti dalle attività qualificate come agricole "per connessione", come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali si producono prevalentemente rifiuti urbani, come elencanti nell'allegato L-quater del T.U.A.. Conseguentemente, in relazione alle specifiche fattispecie, occorre distinguere tra i rifiuti derivanti dall'attività agricola, anche per connessione, e le attività che pur qualificate agricole dal legislatore italiano, ma non secondo la Direttiva Europea citata, sono produttive di rifiuti urbani come quelli prodotti in un agriturismo o negli uffici e magazzini di un'impresa agro-industriale di

trasformazione e commercializzazione. Ciò anche in applicazione dell'allegato L-quinquies del T.U.A. che valorizza, a prescindere dall'elencazione delle attività, la tipologia dei rifiuti, includendo le "attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti", attribuendo rilievo, ai fini della nuova definizione dei rifiuti, alla natura e composizione degli stessi e non al luogo di produzione.

f. Gli agriturismi e le aziende agro-industriali potranno continuare ad essere assoggettati alla TARI, limitatamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, ferma restando per tali utenze, al pari di tutte le altre UND, ricorrendone i presupposti, la facoltà di richiedere l'esclusione della quota variabile per avvio al recupero dei rifiuti urbani mediante operatore esterno.

2. Il Comune continuerà a curare le attività di riscossione, accertamento e rimborso delle pregresse annualità della Tassa Rifiuti, nel rispetto dei termini decadenziali e prescrizionali previsti per legge.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e in particolare si fa rinvio alle normative ambientali e di settore correlate, alle disposizioni di cui alla L. 147/2013 con particolare riferimento all'art. 1 commi 639 e seguenti e del DPR 158/1999.

4. Le modifiche introdotte dalla legge italiana e/o comunitaria in tema di gestione dei rifiuti e tariffa rifiuti integrano di diritto il presente Regolamento, sostituendosi alle clausole difformi se trovano immediata applicazione.

5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

6. Le disposizioni della delibera tariffaria dell'anno precedente, comprese le misure delle riduzioni tariffarie disciplinate dal presente Regolamento come quelle disciplinate dai precedenti Regolamenti, permanendo le stesse condizioni di tariffazione, si intendono tacitamente riproposte e valide anche per l'anno successivo se non espressamente modificate nella delibera annuale di determinazione delle tariffe.

7. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 3 del "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", dall'allegato A alla delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, e dalle scelte dello stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, relativamente agli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori viene effettuato in relazione allo "Schema II" – livello qualitativo minimo. Gli obblighi di servizio previsti da tale schema, come definiti dalla Tabella 2 del "Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", sono riportati all'allegato C del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Classificazione dei rifiuti (alla data del 10 giugno 2021)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 183 e seguenti del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito TUA ovvero Testo Unico Ambiente), cui espressamente si rinvia, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del TUA;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del TUA;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del TUA).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del TUA, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del TUA, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del TUA, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del TUA, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del TUA, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del TUA, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del TUA, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del TUA, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del TUA, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del TUA, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del TUA, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del TUA, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del TUA, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tariffa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tariffa»: è la quota parte della tariffa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del TUA, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del TUA, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del TUA, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del TUA, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

COMUNI CON PIU' DI 5.000 ABITANTI
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie e uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbieri, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

L'elencazione delle sottocategorie indicate nel presente allegato ha carattere meramente esemplificativo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alle categorie di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

ALLEGATO C

Obblighi di servizio previsti per lo Schema II, definiti dalla Tabella 2 del “Testo Unico per la Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti per ciascuno Schema regolatorio	
	<i>Schema II</i>
Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5	<i>SI</i>
Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7	<i>SI</i>
Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11	<i>SI</i>
Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18	<i>SI</i>
Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e online di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 22	<i>SI</i>
Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22	<i>SI</i>
Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)	<i>SI</i>
Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30	<i>SI</i>
Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32	<i>SI</i>
Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1	<i>SI</i>
Predisposizione di un Programma delle attività di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 35.2	<i>SI</i>
Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità di cui agli Articoli 35.3 e 35.4	<i>n.a.</i>
Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 36	<i>n.a.</i>
Predisposizione di un Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 42.1	<i>SI</i>
Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43	<i>n.a.</i>
Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48	<i>SI</i>